



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- Dirigente Scolastico -

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

L'anno duemilaventuno addì 18 del mese di gennaio, nella sede dell'ISTITUTO professionale "Rainulfo Drengot" avanti a me, Direttore SGA del predetto ISTITUTO, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ISTITUTO scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- **Prof. Nicola Buonocore** nato ad Aversa (CE) il 02/01/1960 residente in Aversa alla via Botticelli, Dirigente Scolastico pro-tempore **dell'ISTITUTO Professionale "R. Drengot"** C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto dell'ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Istituto**";
- **Il dott. Solarino Alfredo**, nato a Torino il 20/08/1970, residente in Pisa (CE) alla Via Umberto - Viale 1C n.9 C.F. SLRLRD70M20L219Z denominato semplicemente "**professionista**";

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Visti

- **la legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **la legge 15 marzo 1997 n. 59**, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- **il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 marzo 1999**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679** (General Data Protection Regulation o **GDPR**);
- **Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018** recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Rilevata

- che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal **Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679**, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5, del RGPD, cui affidare l'incarico di **Responsabile della Protezione dei Dati**;

Visto

- **Il decreto dirigenziale n.158 del 07/09/2020** con il quale è stata indetta la procedura di selezione per titoli ed esperienze professionali, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 37, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto

- **Il Decreto Dirigenziale n.4 del 07/01/2021** con il quale Solarino Alfredo, nato a Torino il 20/08/1970, residente in Pisa (CE) alla Via Umberto – Viale 1C n.9 C.F. SLRLRD70M20L219Z è stato individuato quale destinatario dell'incarico di **Responsabile della Protezione dei Dati**;

Volendosi

- Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento dell'incarico di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrale e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito e l'offerta tutta presentata dal professionista, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Le parti espressamente accettano senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle nell'offerta presentata dal professionista, ove non espressamente richiamata nel presente contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente contratto.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con il professionista relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto tutti gli atti e di documenti di cui alle premesse prodotti dall'istituto, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Responsabile della Protezione dei Dati, fatti salve le proposte fatte dal Responsabile della Protezione dei Dati ed accettate dall'istituto in quanto ritenute migliorative.
5. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Obblighi del professionista

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD il professionista è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. Il professionista si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nè di orario;
3. Ad ogni modo, il professionista, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Professionista e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.

4. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
5. Il Professionista, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di **Responsabile della Protezione dei Dati** conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 3 Obblighi del committente

6. L'Istituto si impegna a:
 - mettere a disposizione del professionista le risorse umane di cui necessita al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ... (specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
 - non rimuovere o penalizzare il professionista in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - garantire che il professionista eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Art.4 Durata

1. Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia per un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 Modalità di svolgimento

2. Il professionista svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con il committente.
3. L'incarico di cui al presente punto verrà svolto dal professionista senza alcun vincolo di subordinazione e non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compenso

1. In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal professionista, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Professionista, per lo svolgimento dell'attività di **Responsabile della Protezione dei Dati** durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/zerocentesimi) annuali, comprensivi di tutti gli oneri sia a carico del professionista sia a carico del committente.

2. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Professionista in 2 rate semestrali, entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 7

Fatturazione e pagamenti

1. Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 rate semestrali entro 30 gg.. dalla presentazione della fattura e secondo le modalità indicate nella stessa;
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato al professionista IBAN:IT71D0306914045100000003533;
3. Il professionista prende altresì atto che il committente non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'istituto;
4. Il professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il professionista, pertanto, si impegna a:
 - a. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - c. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
2. Le Parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Art. 9

Riservatezza

1. Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Professionista e

3. dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 10
Materiali e documentazione

1. Il Committente provvederà a fornire al professionista tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al professionista sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.
2. Alla scadenza del presente accordo, il Professionista dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 11
Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

Art 12
Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo contratto, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art.13
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art.14
Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in

2. merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il professionista, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
3. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord.


E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto composto di 7 pagine, viene redatto in 3 copie, letto, confermato e sottoscritto.

Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore



Il professionista
Dott. Alfredo Solarino



L'ufficiale rogante
Dott. Roberto Oliva

